



Tribunale ordinario di Taranto

Taranto, 25 novembre 2021

OGGETTO: Modifica urgente e temporanea delle vigenti tabelle di organizzazione dell'ufficio. Designazione del magistrato coordinatore della seconda sezione civile

La Presidente del Tribunale

Premesso che:

- con D.M. 26.10.2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 21 del 15.11.2021, alla dott.ssa Anna de Simone, presidente della seconda sezione civile di questo Tribunale, è stato conferito l'incarico semidirettivo di presidente della sezione g.i.p. del Tribunale ordinario di Bari, ove prenderà servizio il 7 dicembre p.v.;
- a norma all'art. 98, comm. 1, lett. a), della circolare sulla formazione delle tabelle organizzative degli Uffici giudicanti per il triennio 2020-2022, tra gli incarichi di coordinamento attribuibili ai presidenti di sezione, vi è quello consistente "*nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee*", escludendosi, pertanto, che, nell'ambito di tribunali organizzati in più sezioni, l'incarico di coordinare una sezione civile possa essere attribuito ad un presidente di sezione penale;
- il susseguente art. 103 della stessa circolare stabilisce, inoltre, che "*in caso di scopertura del posto di Presidente di sezione, o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi, il Presidente del tribunale può, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, attribuire il coordinamento di un settore o delle sezioni interessate ad un magistrato assegnato all'uno o all'altra, designato ai sensi dell'articolo 104. Si applica l'articolo 41*";
- in considerazione di ciò, con nota prot. 1351 del 18.11.2021 è stato diramato interpello per l'individuazione del magistrato che dovrà dirigere la seconda sezione civile, precisandosi che detta nomina avrà effetto soltanto dal momento in cui la dott.ssa de Simone avrà lasciato il Tribunale di Taranto;
- per quanto sopra precisato, detto interpello è stato rivolto al presidente della prima sezione civile ed a tutti i magistrati assegnati alla seconda sezione civile, invitandoli a corredare le rispettive dichiarazioni di disponibilità con gli elementi utili a consentire le valutazioni richieste dall'art. 104 della circolare sopra richiamata;

- il termine inizialmente fissato alla data del 23.11.2021, ore 13,00, è stato poi prorogato alla data del 24.11.2021, ore 13,00, per via di un disagio nella comunicazione.

Osserva

- 1- Preliminarmente è bene esplicitare le *“oggettive e motivate esigenze di servizio”* che sorreggono la scelta di attribuire il coordinamento della seconda sezione civile, stante la imminente scopertura del posto di presidente della sezione stessa (come richiede l’art. 103 prima richiamato).

In proposito va detto che tale sezione, come anche la prima civile e le tre sezioni penali, si trova ad affrontare una delicata fase di transizione dal precedente assetto organizzativo (che si componeva di tre sezioni civili) al nuovo modulo tabellare, entrato in vigore soltanto il 4 ottobre u.s., e che ha comportato la riduzione delle sezioni civili a due, con accorpamento di competenze e risorse personali proprie della originaria seconda sezione civile nelle attuali prima e seconda sezione.

Si tratta, all’evidenza, di un passaggio assai delicato ed impegnativo, che richiederà a tutti i componenti la sezione uno sforzo adattivo di non poco momento, anche dal punto di vista soggettivo, che serva ad attutire l’impatto con le nuove competenze tabellari e la differente conformazione soggettiva della sezione stessa. Ma, soprattutto, occorrerà un forte impulso organizzativo idoneo a non far disperdere la capacità produttiva finora conseguita, grazie anche alla coesione dei gruppi di lavoro operanti nell’ambito della sezione in parola.

Essa, infatti, ha competenza, oltre che nel contenzioso ordinario, anche in materia fallimentare e delle esecuzioni, mobiliari e immobiliari.

A ciò si aggiunga la necessità di un referente che si faccia carico delle numerose incombenze legate alle novità che interesseranno gli Uffici giudiziari nei prossimi mesi: il progetto organizzativo, da redigersi entro il 31.11.2021, ai sensi dell’art. 12 comma 3, D.L. n. 80/2021, in merito all’*“utilizzo, all’interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all’attività giudiziaria”*; il programma di gestione dei procedimenti civili ex art. 37 D.L. n. 98/2011.

Per non parlare della necessità di gestire l’impatto delle diverse riforme legislative coinvolgenti il settore fallimentare. Ci si riferisce, in particolare, alla legge 21 ottobre 2021, n. 147, che, nel convertire in legge, con modificazioni, il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, recante *“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”* (GU Serie Generale n. 254 del 23-10-2021), ha introdotto taluni strumenti di composizione della crisi e differito al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e della insolvenza, laddove il relativo Titolo II della Parte (relativo alle misure di allerta) entrerà in vigore il 31 dicembre 2023.

Ritengo, pertanto, che nella descritta congiuntura sia imprescindibile poter contare su un coordinatore attrezzato non solo tecnicamente, ma anche dal punto di vista della capacità di organizzare e dirigere un nutrito gruppo di lavoro (la sezione si compone di 10 magistrati), traghettandolo attraverso una fase connotata da così tanti cambiamenti.

- 2- Entro il termine stabilito hanno comunicato di essere disponibili ad assumere l’incarico: la dott.ssa Francesca Zanna e il dott. Italo Federici; non vi è stata risposta all’interpello da parte del presidente della prima sezione civile.

La valutazione comparativa richiesta dall’art. 104 citato va dunque effettuata tra i due suddetti magistrati incardinati nella seconda sezione civile, in base a *“dati oggettivi ricavati, tra*

l'altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario".

- 3- Tale disposizione prevede che la scelta del magistrato incaricato del coordinamento della sezione vada effettuata *"avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in caso di pari attitudine e merito, alla maggiore anzianità di ruolo"*, laddove attitudini e merito debbono essere motivati con riferimento:
- a) alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri doveri;*
 - b) alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate;*
 - c) all'esperienza ordinamentale e organizzativa desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio;*
 - d) per le sezioni specializzate lavoro, esecuzioni, fallimentari (...) alla specifica competenza acquisita nelle materie da esse trattate o in materie affini.*

- 4- Ebbene, dalla lettura dei rispettivi fascicoli personali dei due magistrati soprannominati emergono i seguenti profili professionali.

A) La dott.ssa Zanna è magistrato di VII valutazione a decorrere dalla data del 30.04.2014 (essendo stata nominata con D.M. 30.04.1986); in servizio presso questo Tribunale dal 15.07.1991, incardinata dapprima presso la seconda sezione civile (come giudice dell'esecuzione immobiliare); quindi, dal 01.01.2004 al 13.09.2013 alla prima civile (quale delegato ai fallimenti); successivamente, dal 14.09.2013, alla terza sezione civile (incaricata delle esecuzioni immobiliari), ed infine, a far data dall'entrata in vigore delle nuove tabelle, assegnata alla seconda civile, come giudice delle esecuzioni immobiliari, partecipa alle assegnazioni di: procedimenti cautelari e sommari, nonché (nella misura del 50%) di quelli afferenti al contenzioso ordinario di competenza della sezione; infine presiede i collegi dello stesso settore contenzioso.

Il Consiglio Giudiziario di Lecce, così motivò il parere favorevole alla settima valutazione di professionalità (nella seduta del 24.10.2014): *"...la dr.ssa Francesca Zanna ha raggiunto una elevata capacità professionale. È dedita al lavoro, molto diligente e laboriosa, dotata di elevato spirito di abnegazione, particolarmente competente e sensibile; usa con sicura padronanza gli strumenti informatici, possiede elevate capacità organizzative e cura regolarmente l'aggiornamento professionale.*

Dotata di ottima cultura giuridica, la dr.ssa Francesca Zanna ha nel corso della sua carriera maturato una approfondita esperienza professionale, principalmente nel settore fallimentare e delle esecuzioni. Estremamente equilibrata e serena, sempre disponibile a collaborare al buon andamento dell'ufficio, gode della stima dei colleghi, degli avvocati e del personale di cancelleria".

Avendo riguardo al profilo attinente "l'attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro e sulla capacità organizzativa e direttiva", in quella stessa occasione il Consiglio Giudiziario annotò: *"la dr.ssa Zanna ha anche nel decorso quadriennio mostrato indubbia capacità di organizzazione del proprio lavoro e di gestione del proprio ruolo".*

In relazione al più peculiare aspetto delle attitudini allo svolgimento dell'incarico, rilevano precipuamente le considerazioni svolte dallo stesso Consiglio Giudiziario, nella seduta del 26.06.2017, in occasione del parere per il conferimento dell'incarico semidirettivo di presidente di sezione civile del Tribunale di Taranto.

A proposito dei cd. indicatori specifici, in detto parere si legge: "...la dr.ssa Zanna "ha maturato una notevole pratica ed esperienza nel settore civile e specialmente in quello dei fallimenti e delle esecuzioni immobiliari, che costituisce parte rilevante e qualificante delle materie attribuite alla sezione civile per la cui presidenza concorre.

A tale proposito rileva l'ultraventennale esercizio da parte della collega delle funzioni di giudice fallimentare e delle esecuzioni immobiliari ed altresì quello di giudice addetto alla trattazione di procedimenti nelle materie della responsabilità extracontrattuale e professionale, pure attribuite alla sezione civile in cui si colloca il posto semidirettivo richiesto. E rilevano altresì gli ottimi risultati conseguiti dalla dott.ssa Zanna che, grazie all'elaborazione ed alla messa in atto di efficienti moduli organizzative e di buone prassi, ha raggiunto una elevata produttività contribuendo così ad una massiccia riduzione delle pendenze (come nell'autorelazione puntualmente indicato e descritto) e, di conseguenza, ad un sensibile miglioramento del servizio offerto dall'ufficio di appartenenza, in particolare nel settore fallimentare e delle esecuzioni immobiliari".

Sotto il medesimo profilo, nel dichiarare la propria disponibilità, la dott.ssa Zanna rappresenta: "Quanto alle modalità di organizzazione del lavoro, segnala di aver effettuato sia nel settore dei fallimenti che in quello delle esecuzioni immobiliari molteplici interventi organizzativi, che hanno consentito un notevole recupero di efficienza con conseguente drastica riduzione delle pendenze come documentato dalle statistiche in possesso dell'Ufficio".

- B) Il dott. Federici è magistrato di IV valutazione a decorrere dal 18.01.2018 (essendo stato nominato con D.M. 18.01.2006); in servizio presso questo Tribunale dall'11.07.2008, giudice coordinatore sezione distaccata di Ginosa; in seguito alla soppressione delle sezioni distaccate, dal 14.09.2013 al 09.09.2018 è stato assegnato alla prima sezione civile; successivamente, dal 10.09.2018, è transitato alla terza sezione civile, quale giudice delegato ai fallimenti, titolare, in quota parte, del ruolo di contenzioso ordinario e componente dei rispettivi collegi; dal 04.10.2021 nell'ambito della "nuova" seconda sezione civile ha mantenuto i due suddetti ruoli.

Il Consiglio Giudiziario di Lecce, così motivò il parere favorevole alla quarta valutazione di professionalità (nella seduta del 26.03.2018): "Il dott. Federici è un Magistrato professionalmente attrezzato, indipendente, dotato di riconosciuta imparzialità e grande equilibrio. I provvedimenti redatti si connotano per la profonda cultura giuridica, l'elevata capacità espressiva, non disgiunta da rilevante senso pratico. Si distingue per celerità, produttività ed efficienza, oltre che per la già rappresentata qualità del lavoro. L'esperienza al Consiglio Giudiziario gli ha consentito di affinare ulteriormente le proprie competenze, anche nella materia ordinamentale, con evidenti, positive ricadute anche nella quotidianità lavorativa di giudice civile.

Dedizione al lavoro, senso del dovere, responsabilità e correttezza - doti tutte che connotano la sua caratura professionale - gli valgono la stima incondizionata dei colleghi, del personale amministrativo e del Foro".

Con specifico riferimento al già richiamato profilo relativo alla “attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro e sulla capacità organizzativa e direttiva”, in quella stessa occasione il Consiglio Giudiziario annotò: *“Ragguardevole la sua capacità di organizzare il proprio lavoro. Ciò risulta in maniera incontrovertibile - scrive il Presidente Lucafò - “dalla efficace gestione delle udienze e dalla puntualità nel deposito dei provvedimenti, nonostante il rilevante carico di lavoro, la molteplicità delle funzioni ricoperte, non ultima, ovviamente, quella di componente del Consiglio Giudiziario. Nell’autorelazione il dott. Federici evidenzia come le udienze civili vengano solitamente divise in tre fasce orarie, ciascuna delle quali destinata alla effettuazione di adempimenti omogenei ed alla trattazione di un numero di cause che consenta di non sforare i limiti di tempo prefissati. Inoltre il collega è solito fissare anche un numero di udienze straordinarie, talvolta in ora pomeridiana e con la preventiva disponibilità degli avvocati, così da conseguire regolarmente un ordinato svolgersi dell’udienza e garantirsi una effettiva guida e direzione della stessa”*.

In relazione al più peculiare aspetto delle attitudini allo svolgimento dell’incarico, rilevano precipuamente le considerazioni svolte dallo stesso Consiglio Giudiziario, nella seduta del 17.04.2019, in occasione del parere per il conferimento dell’incarico semidirettivo di presidente di sezione civile del Tribunale di Potenza.

A proposito dei cd. indicatori specifici, in detto parere si legge: *“Il dott. Federici è magistrato assai esperto nel settore civile, ove ha svolto tutte le funzioni; con ottimi risultati qualitativi e quantitativi, sempre riconosciutigli in tutti i pareri di professionalità fin qui redatti sul suo conto.*

Come ha anche rimarcato il Presidente F.F. del Tribunale di Taranto egli ha sempre gestito il proprio ruolo in maniera esemplare, garantendo celerità e qualità del lavoro giudiziario nella puntuale osservanza dei termini di deposito delle sentenze.

Come già riferito al punto che precede in merito alla generosa e proficua collaborazione sempre manifestata dal dott. Federici, egli è solito seguire interpretazioni condivise in ragione di incontri e colloqui con i colleghi del Tribunale, manifestando tali orientamenti in via preventiva alla classe forense nel più leale spirito di collaborazione.

Meritano di essere segnalate, per gli indubbi riflessi in punto di efficienza e produttività, le modalità di organizzazione del lavoro, così come riferite nell’autorelazione e nel rapporto informativo.

Nella conduzione delle udienze civili ha tendenzialmente diviso l’udienza in tre fasce orarie, destinando a ciascuna fascia cause rinviate per adempimenti omogenei (prime comparizioni e precisazioni delle conclusioni per la prima fascia, trattazioni e termini istruttori per la seconda fascia, istruttoria orale, c.t.u. e discussioni ex art. 281-sexies c.p.c. per la terza fascia) e in numero tale da poter essere compiutamente trattate senza superare i limiti di tempo prefissati, anche concordando orari precisi di rinvio con gli avvocati. A tal fine ha preferito fissare- compatibilmente con la disponibilità delle aule- anche udienze straordinarie in aggiunta a quelle previste in tabella per adempimenti di particolare durata e/o complessità, talvolta anche di pomeriggio, previa disponibilità dei difensori dei relativi procedimenti. Ha sempre garantito un ordinato svolgimento dell’udienza (evitando, ad esempio, che parti e testimoni fossero costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo) ed ho svolto in modo effettivo il ruolo di

guida e direzione del processo nella fase dell'assunzione delle prove. Al momento dell'ammissione dei mezzi istruttori, fissa sempre il calendario delle successive udienze istruttorie e dell'udienza per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art 81 bis disp. att. cpc.

Nei procedimenti per separazioni e divorzio, quale Giudice delegato dal Presidente, ha sempre approfondito preventivamente lo studio dei fascicoli, per i quali era stata fissata la comparizione coniugi, sì da individuare e proporre alle parti ipotesi transattive nel corso delle udienze presidenziali; ciò ha consentito la trasformazione in consensuale di un elevatissimo numero di procedimenti contenziosi (quasi sempre in misura superiore al 70%), con un significativo impatto deflattivo sul ruolo (come si evince dall'elevato numero di definizioni con modalità differenti dalla sentenza)".

Nello stesso contesto, il Consiglio Giudiziario segnala inoltre, quanto alle "pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici":

"Il dott. Federici, pur non avendo svolto finora funzioni direttive o semidirettive, ha maturato, tuttavia, una rilevante esperienza professionale di tipo organizzativo, sia per le deleghe ricevute dai Dirigenti degli Uffici presso cui ha prestato servizio, sia soprattutto, per aver coordinato, sino alla sua soppressione, la Sezione Distaccata di Ginosa del Tribunale di Taranto.

Dal trasferimento al Tribunale di Taranto e sino al 13 settembre 2013, giorno della relativa soppressione, ha svolto le funzioni di coordinatore della sezione distaccata di Ginosa, dove è stato assegnatario dell'intero ruolo civile ordinario, del ruolo tutelare e di quello della volontaria giurisdizione ed ha curato tutte le incombenze amministrative, con frequenti rapporti con autorità esterne (sindaci dei 4 comuni) e con quotidiani contatti col personale di cancelleria e dell'ufficio Nep insistente nel medesimo edificio.

Anche nell'espletamento di tale incarico, si è distinto per la produttività elevatissima come risulta dai prospetti statistici, nonché per le ottime capacità di organizzazione del lavoro proprio e degli altri.

Nel rapporto informativo redatto nel 2014 in occasione della valutazione di professionalità dal Presidente del Tribunale di Taranto, dott. Antonio Morelli, si legge infatti che "...la capacità organizzativa del dott. Federici ha avuto modo di esprimersi e collaudarsi nell'amministrazione della sede distaccata che, per la endemica carenza quantitativa e qualitativa di gran parte del personale amministrativo, si è distinta per la sua criticità. Nonostante le notevoli difficoltà e i necessari limiti degli interventi di sostegno della dirigenza amministrativa, è riuscito a svolgere il proprio lavoro giudiziario con risultati ottimali sia sotto il profilo della quantità che della speditezza. Non è da trascurare la circostanza che il dott. Federici ha fruito della componente onoraria negli strettissimi limiti di supplenze peraltro quasi mai verificatesi ...tra i giudici coordinatori delle sedi distaccate il dott. Federici è stato quello in maggior contatto con me per la soluzione dei numerosi problemi attinenti la sede da lui coordinata. Ciò è segno di maggiore problematicità della sede ma anche di alto senso di responsabilità e di collaborazione al buon andamento dell'Ufficio".

Infine, quanto alle ulteriori esperienze sotto il profilo d'interesse, nel richiamato parere il Consiglio Giudiziario riferisce:

“Si è già detto che il dott. Federici dal 18 luglio 2011 sino al 5 aprile 2016 è stato componente della Commissione Flussi presso la Corte di Appello di Lecce, in tale veste contribuendo alla redazione dei pareri chiesti alla commissione sui programmi di gestione ex art 37 d.l. 98/2011, nonché sugli assetti tabellari degli uffici giudiziari.

A far data dal 4 aprile 2015, svolge anche l'incarico di membro elettivo del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Lecce ed ha così avuto modo di approfondire in particolare le tematiche relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio stesso e degli Uffici Giudiziari, esaminando i progetti tabellari (ed i Progetti Organizzativi degli Uffici Requirenti) sotto il profilo della loro adeguatezza rispetto ai flussi dei carichi di lavoro, sovente evidenziando le criticità e consentendo al Consiglio Giudiziario di esprimere pareri motivati e capaci di determinare le opportune modifiche”.

Tali ultime esperienze sono state rappresentate dal dott. Federici nella sua dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di coordinatore, ricordando, inoltre, di aver partecipato al corso *“Ordinamenti giudiziari comparati”* (dal 18 al 20.10.2017, in Scandicci).

- 5- In conclusione, la lettura sinottica dei dati ricavati dal fascicolo personale dei due candidati rende di chiara evidenza che a parità di “merito”, il pur meno anziano in ruolo, dott. Federici, vanta una *“esperienza ordinamentale e organizzativa”* conseguita non solo e non tanto mediante la partecipazione al corso di studio da ultimo menzionato, quanto sul campo concreto delle esperienze realizzate. Dapprima, in veste di coordinatore della sezione distaccata di Ginosa, dove ha dovuto (imparare a) confrontarsi con le criticità rappresentate dalla *“endemica carenza quantitativa e qualitativa di gran parte del personale amministrativo”*, e nondimeno *“è riuscito a svolgere il proprio lavoro giudiziario con risultati ottimali sia sotto il profilo della quantità che della speditezza”*.

Successivamente, e per periodi altrettanto significativi, egli ha avuto modo di conoscere da vicino e approfondire le tematiche ordinamentali: a) quale membro della Commissione flussi presso la Corte di appello di Lecce, dal 18.07.2011 al 05.04.2016; b) come componente del Consiglio Giudiziario presso la stessa Corte, dal 05.04.2016 al 05.10.2020; c) nello stesso periodo, come componente della Sezione autonoma per i giudici onorari di pace presso il Consiglio Giudiziario di Lecce.

Per completezza va anche detto che non fa velo a tale netta prevalenza del dott. Federici sul piano attitudinale, la ventennale esperienza della collega Zanna in tutti gli ambiti di competenza della sezione. Anzi, una così duratura permanenza nel delicato settore fallimentare, proprio quello maggiormente interessato dalle innovazioni legislative delle quali si è detto, non le permetterebbe di interessarsi attivamente ed in prima persona delle relative problematiche, stante il divieto di permanenza ultradecennale in quel settore tabellare.

- 6- Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene quindi di designare il dott. Italo Federici quale magistrato coordinatore della seconda sezione civile di questo Tribunale.

Applicati gli artt. 39-41-103-104 della circolare prima richiamata, a parziale modifica delle vigenti tabelle di organizzazione dell'ufficio:

DISPONE

Il dott. Italo Federici è designato magistrato coordinatore della seconda sezione civile del Tribunale di Taranto.

DICHIARA

il presente provvedimento esecutivo dal momento in cui la dott.ssa de Simone assumerà servizio come presso il Tribunale Ordinario di Bari.

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente trasmesso al Presidente della Corte di Appello di Lecce per l'ulteriore corso, nonché comunicato:

- a tutti i magistrati professionali ed onorari;
- al Procuratore della Repubblica f.f. in sede;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- al personale amministrativo interessato;

e successivamente pubblicato sul sito *web* del Tribunale.



La Presidente del Tribunale
(Rosa Anna Depalo)